

## XVIII.

## TORNATA DEL 18 GIUGNO 1876

Presidenza del Presidente PASOLINI.

**SOMMARIO** — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazioni agli articoli de' Codici relativi al giuramento — Comunicazione del Senatore Mauri, Relatore, sugli emendamenti stati rinviati all' Ufficio Centrale — Modificazioni dell' Ufficio Centrale all' articolo 299 del Codice di procedura penale ed agli altri articoli dei diversi Codici accennati nell' art. unico del progetto — Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Cadorna C. — Dubbio e proposta del Senatore Borgatti — Considerazioni de' Senatore Mauri e del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro della proposta del Senatore Borgatti — Raccomandazione del Senatore Mauri cui risponde il Ministro — votazione per parti dell' articolo unico del progetto cogli emendamenti concordati fra l' Ufficio Centrale ed il Ministro — votazione a squittinio segreto del progetto approvato — Approvazione dei progetti di legge: Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell' anno 1876; Convenzione fra il Governo e il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea, che costituisce la secca centrale del porto di Palermo — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, della Guerra, dell' Interno, degli Affari Esteri, il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale dell' ultima tornata, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Piola domanda un congedo di 12 giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.**

**PRESIDENTE.** L' ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge:

Modificazione di articoli de' Codici relativi al giuramento.

La discussione generale è stata chiusa nella tornata di ieri, riservando la parola all' on. Relatore dell' Ufficio Centrale.

L' onor. Senatore Mauri ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. Io ho debito di ragguagliare il Senato del risultato ottenuto dal partito adottatosi sulla fine della precedente tornata, il quale fu di riunire in conferenza i membri dell' Ufficio Centrale coll' onor. signor Ministro Guardasigilli e coll' onor. Senatore Vigliani, che nella stessa tornata aveva presentato alcuni suoi emendamenti, perchè si cercasse modo di riescire ad un accordo. Alla conferenza si compiacquero di intervenire altri dei nostri onorevoli Colleghi, e primamente venne in essa ventilato se fosse da adottarsi un articolo in aggiunta all' art. 299 del Codice di procedura penale, il quale era diretto a la-

sciar luogo che chiunque non volesse prestare giuramento, potesse supplirvi con una dichiarazione sul proprio onore e sulla propria coscienza, ferme restando le altre relative disposizioni del Codice suddetto.

Quest'aggiunta riguardava in ispecie quel giuramento di che è caso nel Codice di procedura penale, e che si presta dai testimoni e dai periti. La proposta fu esaminata con quell'attenzione che meritava per l'intento a cui essa era rivolta e per l'autorità di chi la presentava; ma fu osservato che con essa si venivano ad obbligare testimoni e periti a fare una pubblica professione della loro fede religiosa; il che fu ritenuto contrario a quel gran principio che tutti vogliamo porre in salvo della libertà di coscienza. Fu osservato ancora che potrebbero nascere assai casi in cui dei testimoni e periti cogliessero il pretesto dalla disposizione contenuta nella proposta aggiunta al Codice di procedura penale per dispensarsi dal prestare il giuramento. Venne in ultimo rilevato che codesta aggiunta, se non nei termini precisi con cui fu presentata nella conferenza da uno degli onorevoli Senatori che vi intervennero, almeno in termini presso a poco simili, era pure stata recata in mezzo nella Camera dei Deputati e che vi era stata unanimemente esclusa a un bel circa per le stesse due ragioni da me or ora accennate.

Per conseguenza non si credette di dovere insistere su tale aggiunta, ed invece tra l'onorevole Ministro, il Senatore Vigliani e l'Ufficio Centrale, sulla proposta ch'io ebbi l'onore di farne, si concordarono i nuovi emendamenti, che io ho già depono sul banco della Presidenza.

Intorno ad essi mi giova innanzi tratto mettere in sodo che con codesti nuovi emendamenti, l'Ufficio Centrale non ha creduto di rimuoversi d'un punto da quei concetti a che erano informati quelli che aveva pigliato animo di presentare nelle tornate precedenti. Sotto diversa forma essi si riferivano sostanzialmente a due capi, nei quali convennero anche quegli onorevoli Senatori che si compiacquero di dare appoggio alle proposte dell'Ufficio Centrale.

I due capi sono questi: Assicurare il carattere proprio, ossia la santità del giuramento; impedire che in forza dell'approvazione di que-

sto disegno di legge, il nome di Dio sia cancellato dai nostri Codici.

Or bene, coi nuovi emendamenti è provveduto all'uno e all'altro capo, e quindi non può essere che ci si apponga accusa d'esser venuti meno a quelle persuasioni, in che abbiamo professato di rimaner saldi.

L'Ufficio Centrale entrerà nelle dichiarazioni degli emendamenti presentati, tosto che il nostro onorevole Presidente gli avrà letti e li avrà proposti alla discussione e votazione del Senato.

PRESIDENTE. Sebbene si tratti di un progetto di legge composto di articolo unico, siccome quest'articolo evidentemente è diviso in parti diverse e richiede votazioni diverse, io ne darò nuova lettura parte per parte, mettendo le singole parti in discussione ed ai voti.

Lascio il primo comma che leggerò in fine, altro non essendo che il corollario di tutte le singole votazioni.

L'art. 299 del Codice di procedura penale è così concepito:

« Art. 299. Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti, stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore sarà fatta sull'importanza di un tal atto e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

» Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'art. 172. »

L'articolo emendato secondo la nuova proposta dell'Ufficio Centrale dice:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi alla presenza dei giudici, previa seria ammonizione che ad essi dal presidente o dal pretore, sarà fatta sull'importanza morale di un tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza o perizia, o di reticenza negli articoli 365, 366, 367, 369 del Codice penale.

» Ai testimoni o periti, che dovessero essere sentiti senza giuramento, si farà l'ammonizione prescritta dal primo alinea dell'articolo 172. »

È aperta la discussione su quest'articolo:

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Rel.* Entrando a dire di questo primo emendamento io avrò occasione di esporre in genere i concetti che investono anche gli altri, e che, come già ebbi l'onore di annunciare, vennero accolti benignamente anche dall'onorevole Ministro e dall'onorevole Senatore Vigliani. Importa all'Ufficio Centrale di ripetere innanzi tutto la dichiarazione ch'io in suo nome non dubitavo di fare testè, vale a dire cioè, che con questi nuovi emendamenti esso non ha punto creduto di dilungarsi dallo spirito ond'erano informati i precedenti. Pare all'Ufficio Centrale che con gli emendamenti come sono ora espressi, sia provveduto abbastanza a mettere in evidenza il carattere proprio del giuramento, quel carattere che volgarmente si esprime colla parola santità, e che non può scompagnarsi per tutti i credenti dal concetto d'un vincolo religioso; e che nel tempo stesso sia provveduto alla libertà di tutte le coscienze.

Chi deve prestare il giuramento, non è costretto ad una formola nella quale si faccia espressa menzione di religiose credenze; in correlazione all'emendamento in discorso, come agli altri tutti, ciascuno che giura non fa altro che proferire la parola *giuro*, quella parola in cui molti degli oratori che, nel senso avverso al nostro, presero parte a questa discussione e lo stesso onorevole signor Ministro espressero l'idea che fosse senz'altro implicato il carattere religioso del giuramento. Di ciò l'Ufficio Centrale non ha fatto e non fa questione: ben coglie l'occasione di purgarsi dall'appunto che gli venne mosso, di avere una tal quale propensione per le dottrine dell'Escobar, in quanto nella formola proposta ne' suoi secondi emendamenti che il magistrato aveva da leggere a chi doveva prestare il giuramento, aveva inserito la menzione della Divinità, mentre ammetteva che chi prestava il giuramento non dovesse proferire altro che la parola: *giuro*.

Or bene, non è egli chiaro che lo stesso argomento di che si giovavano tutti quelli che sostenevano essere nella parola *giuro* compreso il concetto del carattere religioso del giuramento poteva valere anche per l'Ufficio Centrale e che esso, appropriandoselo, non si mostrava più di loro compiacente alle dottrine

dell'Escobar o di qualunque altro teologante gesuita?

Ma di ciò basti. Coi nuovi emendamenti chi presta il giuramento è lasciato solitario in faccia alla sua coscienza; soltanto il magistrato, il quale rappresenta il potere sociale, e parla in nome della legge, ricorda a chi giura quale valore la società dia al giuramento e quale concetto essa abbia voluto trasferirne nelle sue leggi.

Il magistrato, secondo la locuzione adottata e in questo primo e negli altri successivi emendamenti, rammenta a chi giura l'importanza morale del giuramento: importanza morale la quale non può non essere sentita tanto da chi crede quanto da chi non crede: importanza morale dinanzi alla quale non può darsi che non si pieghino anche i liberi pensatori, anche i naturalisti, quando non sian tra quegli insensati che negano all'uomo la libertà, dei quali non è certo da tener riguardo dacchè si pongano da se stessi al di fuori della convivenza sociale, anzi dell'umanità.

Nel tempo stesso il magistrato accenna al vincolo religioso che i credenti contraggono col giuramento innanzi a Dio, e con ciò non fa altro se non riferirsi al sentimento intimo di tutti i credenti, i quali, a qualunque confessione religiosa appartengano, s'inchinano dinanzi al nome augusto di Dio e lo mettono a capo di tutte le loro credenze.

Per tal guisa è paruto all'Ufficio Centrale che, senza rimuoversi da quelle persuasioni che ha primamente espresso e che, se fosse necessario, sarebbe disposto a ripetere con la maggior tenacità, si potessero far salve le ragioni di quel sentimento d'ossequio all'ordine morale onde sono informate tutte le leggi, le ragioni della gran maggioranza de' credenti e nello stesso tempo le ragioni della minoranza de' non credenti, o, a dir più esatto, della libertà di coscienza e dell'eguaglianza dei cittadini tutti innanzi alla legge.

Or noi domandiamo: quale sarà quel cittadino il quale vorrà rifiutarsi a pronunciare la parola *giuro*, dopochè il magistrato gli abbia dichiarato, nella formola da noi proposta, la santità del giuramento ed il vincolo religioso che esso impone ai credenti?

I credenti, fuor di dubbio, non vi potranno incontrare alcuna difficoltà, dacchè il magi-

strato non avrà fatto altro che rammentar loro ciò che pensano, ciò che sentono, ciò che debbono esser disposti a proclamare senza veruna esitanza. E i non credenti non potranno non pensare che il magistrato richiama anche loro ad apprezzare l'importanza morale del giuramento, di un atto che secondo le leggi del paese, a cui pur essi debbono ossequio ed ubbidienza, impegna ciò che ciascuno, a qualunque credenza appartenga, o non appartenga ad alcuna, tiene in conto di più prezioso, vale a dire l'intimo sentimento e quel complesso di sentimenti che si compendiano nella parola *onore*.

I credenti tradurranno l'ammonizione che verrà lor fatta dal magistrato a questa semplice espressione: Noi dobbiam rammentarci, che se veniam meno al giuramento, facciamo offesa alla nostra fede religiosa, e diventiam colpevoli dinanzi a Dio. I non credenti la tradurranno a quest'altra semplice del pari: Noi dobbiam rammentarci che se veniam meno al nostro giuramento, facciamo offesa all'onore nostro, e diventiamo de' vili.

La formola dell'ammonizione del magistrato è ripetuta, secondo i nuovi emendamenti, negli articoli del Codice penale per l'esercito, del Codice penale marittimo e del Codice di procedura civile correlativi a quest'art. 299 del Codice di procedura penale di cui ora si tratta e che fu modificato nel modo che venne annunciato.

Restava l'art. 487 del Codice di procedura penale, il quale riguarda il giuramento che il Presidente delle Assise fa prestare ai giurati. È noto che innanzi la mutazione introdotta in quest'articolo col disegno di legge che si discute, è noto, dico, che il Presidente delle Assise rivolgeva ai giurati questa formola: *Giurate in faccia a Dio e in faccia agli uomini*.

Questa formola, io l'ho già accennato in una della precedenti tornate, ma mi giova ripeterlo, non incontrò mai opposizione alcuna; mai dacchè nel nostro Regno fu introdotta la Giuria non accadde che alcun giurato muovesse richiamo purchè gli fosse proposto di giurare in faccia a Dio e in faccia agli uomini. Ebbene, è da sapere che nel caso dei giurati non interviene la previa ammonizione del magistrato; ed è ben naturale che cotesta ammonizione non intervenga dappoichè i giurati, come giudici del fatto, hanno anch'essi un carattere di giudici

e di magistrati. Ma è egli da lasciare che il giuramento proposto ai giurati resti così come è proposto nel disegno di legge venuto dalla Camera dei Deputati e che per conseguenza ai giurati non venga più rammentato che giurano dinanzi a Dio ed agli uomini, vale a dire col concetto del vincolo religioso pei credenti e del valor morale del giuramento così per essi come per tutti? È egli da lasciare che il giuramento dei giurati non abbia quel carattere che fu ritenuto essenziale d'ogni giuramento? Non si stabilirebbe con ciò un'aperta dissonanza fra il giuramento che prestano i giurati e gli altri che si prestano secondo le disposizioni dei vari codici? In conseguenza fu proposto con l'emendamento riguardante quest'articolo 487 del Codice di procedura penale, che il Presidente delle Assise, leggendo ai giurati la formola del giuramento, così si esprima: *Giurate, consapevoli dell'importanza morale del giuramento e del vincolo religioso che i credenti contraggono dinanzi a Dio*, con quello che segue. Mi pare che non si possa fare alcun appunto a cotesto emendamento che corrisponde a capello a quelli introdotti negli altri articoli; tanto che io sono persuaso che verun giurato, come in addietro non si sognò mai di contraddire a quella formola di giuramento che lo invitava a giurare in faccia a Dio e in faccia agli uomini, così in avvenire non sarà per contraddire alla nuova. Anzi, io ho per fermo che i giurati tutti si sentiranno richiamare con un intimo compiacimento a riconoscere l'importanza morale del giuramento e che i giurati credenti, a qualunque confessione appartengano, saranno soddisfatti d'essere richiamati dal magistrato a riconoscere che, col giuramento che prestano, contraggono un vincolo religioso dinanzi a Dio: il che corrisponde a ciò che lor detta l'intima coscienza.

Io credo che le cose da me dette, alle quali ben altre se ne potrebbero aggiungere, basteranno a far conoscere quale sia lo spirito di codesti nuovi emendamenti che l'Ufficio Centrale ha proposti e a cui l'onorevole signor Ministro e l'onorevole Senatore Vigliani, con quegli altri Senatori che intervennero alla conferenza, hanno aderito nel comune pensiero che stabilissero un accettevole componimento fra le diverse opinioni qui espresse nel corso di questa solenne discussione.

Ma mi rimane ancora a dire di un'aggiunta che verrebbe fatta all'art. 242 del Codice di procedura civile, tal quale è nel progetto di legge venutoci dalla Camera elettiva, e che venne proposta dall'onorevole Vigliani. L'aggiunta seguirebbe al titolo o primo capo dell'articolo e sarebbe così concepita: *Nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per falsa testimonianza in materia civile.* Codesta aggiunta è determinata da ciò che nella formola di giuramento che si presta in materia civile, non è fatta menzione di pene, mentre ve n'ha menzione nell'altre tutte. Di ciò è ragione il non essere in generale stabilite pene per la falsa testimonianza in materia civile, non essendovi che casi determinati in cui coteste pene vengano irrogate. Perciò di tali pene non è cenno nel testo dell'articolo 226 del Codice di procedura civile in cui è espressa l'ammonizione che si fa dal giudice al testimone e nel quale l'Ufficio Centrale non ha introdotto che l'emendamento proposto per l'art. 299 del Codice di procedura penale e per gli altri sopra ricordati. Per conseguenza l'Ufficio Centrale e del pari l'onor. Ministro Guardasigilli hanno trovato molto opportuna l'aggiunta che venne proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, la quale riempie una lacuna che trovasi nel complesso di queste disposizioni, e ricorda opportunamente esserci casi in cui delle pene possono essere inflitte a chi dà falsa testimonianza in materia civile.

Io non credo di dover per ora aggiungere altro; ove ne fosse caso, chiederò che, come è l'uso, mi sia riservata la parola al termine della discussione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

Senatore CADORNA C. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto di poter confermarè l'accordo, che vi fu testè annunciato dall'onor. vostro Relatore.

L'Ufficio Centrale, concorde con me, non credè di poter accogliere e preferire quello che l'onor. Senatore Lampertico chiamò sistema inglese, americano, e potrei aggiungere ginevrino; quello cioè il quale stabilisce una formola di giuramento comune; ma ne riserva un'altra eccezionale per i liberi pensatori e

non credenti. Non solamente si ebbe in considerazione, che un tal sistema, dopo una speciale discussione, nell'altro ramo del Parlamento, era stato assolutamente escluso, nè vi era più probabilità di farlo accettare; ma benanche perchè il sistema stesso, per quanto costituirebbe indubitatamente un miglioramento nello stato odierno della nostra legislazione, pure implicherebbe tre inconvenienti gravissimi: La necessità di pubbliche dichiarazioni della propria fede religiosa da parte de' cittadini che debbono giurare: L'ineguaglianza della credibilità delle testimonianze, che potrebbero talvolta desumere dalla qualità della fede religiosa professata da' loro autori, o dalla dichiarata mancanza di qualunque fede religiosa: Finalmente la facilità che avrebbero avuto anche i credenti, i quali non riconoscono giuramento senza la sanzione religiosa, di evitare la prestazione del giuramento, e di far frode alla legge, rifugiandosi nell'eccezione, ed offrendo di prestare il giuramento in una forma da cui la loro coscienza non sarebbe in alcun modo vincolata.

Ma noi abbiamo detto: Qualè il vantaggio di questo sistema? Esso si riduce ad introdurre nella legge in modo *esplicito* la forma e la sanzione *religiosa* soltanto per coloro che potrebbero efficacemente adoperarla.

Ora, l'Ufficio Centrale ha meco ricercato, se invece adoperandosi una sola ed identica formola per tutti i cittadini, fosse conveniente farla precedere da un'ammonizione concepita in modo, che in essa, quella sanzione religiosa per tutti coloro che possono sentirla risultasse *implicita*, abbenchè non fosse in modo diretto e positivo espressa. Nelle dichiarazioni che nei giorni scorsi ebbi l'onore di farvi, io manifesti la mia propensione a vedere trasportata nella sede delle ammonizioni preliminari, che deve fare il presidente o il giudice che riceve il giuramento alla persona che deve prestarlo, qualunque avvertenza che ponesse in rilievo il carattere religioso del giuramento pei credenti, lasciando così la formola da pronunziarsi dai testimoni e dalle parti eguale, uniforme, indistintamente identica per tutti i cittadini.

In secondo luogo dichiarai, che siffatta avvertenza dovesse però formularsi in guisa, che comune apparisse bensì l'efficacia della sanzione religiosa a tutte generalmente le coscienze

dei credenti; ma senza che alcuno potesse mai interpretarla nel senso che l'Ufficio legislativo si estendesse ad imporre, a comandare che s'imprimesse codesto carattere religioso del giuramento anche verso quei cittadini, rispetto ai quali sarebbe impossibile conseguire l'intento, atteso lo stato delle loro credenze.

In conformità di queste dichiarazioni, ieri nel chiudersi della seduta accennai se non una mia formale proposta di emendamento, almeno una delle formole che potessero essere studiate dagli egregi componenti l'Ufficio Centrale, e fu la seguente, più compendiosa di un'altra proposta dall'onor. Senatore Vigliani, che nella sostanza pur le somigliava.

Io chiesi che si esaminasse, se potesse aggiungersi nell'art. 299 del Codice di procedura penale, e quindi in tutti gli articoli correlativi degli altri Codici, che l'ammonizione preliminare da farsi dal Presidente o dal giudice, non solo dovesse rilevare la importanza in genere dell'atto del giuramento, e le pene minacciate dalla legge, ma anche il vincolo e carattere *religioso* che esso impone (sono le parole da me adoperate) *alla coscienza dei credenti*.

Ora, dopo lo studio ed esame che questa mattina ha avuto luogo nel seno dell'Ufficio Centrale, coll'intervento dell'on. Cadorna e di parecchi altri on. Senatori, si è finito coll'adottare l'emendamento, di cui avete udito la lettura, cioè che il Pretore o il Presidente deve fare l'ammonizione « sull'importanza *morale* del giuramento da prestarsi, sul vincolo *religioso* che i *credenti* con esso contraggono dinanzi a Dio, e sulle *pene* stabilite dal Codice penale. »

A me pare che non vi sia alcuna sostanziale differenza tra la dichiarazione o proposta che io ebbi l'onore di farvi, e questo sistema, il quale ha avuto la fortuna di raccogliere in piena concordia il voto autorevole dell'Ufficio Centrale.

Inoltre quest'ultimo sistema, se non cado in errore, raccoglie molti pregi.

In primo luogo, quest'aggiunta non si fa che nell'avvertimento preliminare, mentre le formole del giuramento da prestarsi da testimoni e da periti rimangono inalterate, e quali si trovano nel progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva.

In secondo luogo, non si obbliga veruno dei

testimoni a far giammai alcuna pubblica manifestazione della propria credenza religiosa, ed anche se non ne abbia del tutto: rimane questo, come è giusto che rimanga, il segreto impenetrabile della coscienza umana.

Di più è escluso ogni timore che il giudice possa arguire dalla qualità della religione professata, o dalle notizie che il testimone non abbia alcuna fede religiosa, una misura della credibilità delle testimonianze; imperocchè se una delle leggi fondamentali del nostro diritto pubblico prescrive che le diversità religiose non debbano giammai produrre alcuna civile disuguaglianza tra i cittadini, sarebbe indirettamente violato questo sacro e giustissimo principio, ove si lasciasse aperta la via a poter proporzionare, dirò così, la fede e credibilità da prestarsi ai detti di un testimone, secondo la specie della sua credenza religiosa.

Finalmente è chiaro che con questo sistema coloro che credono non sono più in grado di far frode alla legge, e di sottrarsi al giuramento, dappoichè tutti ormai debbono prestare il giuramento con una sola, comune e identica formola da pronunziarsi dalla generalità dei cittadini.

Ecco dunque come questa formola, nella quale ci siamo trovati concordi, giova a liberarci da tutte le incertezze che per parecchi giorni ci hanno tenuti in dissenso.

Quale era il dubbio degli oppositori al progetto di legge, e dapprima anche degli onorevoli Membri dell'Ufficio Centrale? Che il progetto stesso, tacendo completamente del carattere religioso del giuramento, e sopprimendo dal testo della legge in vigore non solo le formalità rituali religiose, ma ben anche la invocazione della Divinità, avesse a scopo di spogliare l'istituto del giuramento di una parte della sua efficacia, dell'elemento religioso, che per ogni credente è la prima, e se non forse la sola delle sue garanzie di credibilità, della forza prevalente della sanzione religiosa; e deploravasi che fosse codesto un funesto esempio, che venisse dall'alto in tempi in cui il sentimento religioso va affievolendosi.

Quale era invece il contrario timore, che preoccupava coloro i quali non accettavano gli emendamenti dapprima proposti dall'Ufficio Centrale? Si temeva che quegli emendamenti

potessero interpretarsi come applicabili a tutti i cittadini indistintamente, e perciò anche a quelli che avessero la sventura di non avere alcuna credenza religiosa, s'imponesse una formola religiosa, e volesse la legge dello Stato operare il prodigio di creare la credenza e la sanzione religiosa in quelle anime dove un tentativo somigliante sarebbe quello dell'impossibile; e quindi sarebbe violato e manomesso il principio della libertà di coscienza, che è il più saldo fondamento del nostro vivere libero.

Ognuno ora comprende da quali alte ragioni muovessero gli opposti dubbi e timori.

Dunque, signori Senatori, due scrupoli, due sentimenti egualmente rispettabili, hanno cagionato la viva e prolungata discussione a cui assistete da più giorni, e della quale io credo che il Senato debba onorarsi.

Con la soluzione conciliativa, a cui finalmente pervenghiamo, nessuna di queste due cause trionfa; la verità è che trionfano tutti ad un tempo i grandi e liberali principî, ed io non dubito quindi che il Senato si degnerà di accordare l'autorità del suo voto a questa formola, che già raccoglie l'approvazione unanime dell'Ufficio Centrale e quella di altri illustri Senatori intervenuti alla sua adunanza, e la completa adesione del Governo.

Questa adesione, a scanso di equivoci, io dichiaro ancora una volta che si fonda sul presupposto che fra le tre sanzioni, le quali costituiscono l'efficacia del giuramento, due di esse, la sanzione *morale* e la *legale*, debbono necessariamente essere comuni a tutti i cittadini; ma la terza, la sanzione *religiosa*, nell'avvertimento del presidente o del giudice, deve unicamente essere ristretta alle coscienze *credenti*, e perciò nessuna violenza viene arrecata alla coscienza de' non credenti, nè menomo detrimento può venirne al grande principio che tutti concordemente vogliamo illeso e rispettato.

A me non rimane che adempiere al dovere di rendere pubblica testimonianza allo spirito conciliante ed altamente liberale, di cui in questa occasione hanno dato prova il vostro Ufficio Centrale, insieme con tutti gli altri intervenuti all'adunanza, perchè muovendo da un pensiero comune, da un principio egualmente accettato, si doveva finire per riescire ad accordarsi in una formola comune. E mi sorride

la certezza, che quante volte in eguali condizioni potranno sorgere dissensi fra coloro i quali non si pongano davanti agli occhi che il trionfo dei principî morali e liberali, un accordo somigliante non sarà per mancare giammai.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cadorna ha la parola.

Senatore CADORNA C. Signori Senatori:

Il Senato si persuaderà facilmente che al punto a cui è giunta la discussione non ho chiesto la parola per fare un discorso nè lungo, nè breve; intendo unicamente di fare una dichiarazione.

Ebbi l'onore di essere chiamato nel seno dell'Ufficio Centrale questa mane, in occasione che si discussero gli emendamenti dei quali ora si tratta. Desidero di dichiarare, che avendo prestato il mio concorso alle proposte fatte ieri dall'onor. Vigliani e dall'onor. sig. Ministro Guardasigilli, confermo ora la pienissima adesione che ho data alle lievi modificazioni che l'Ufficio Centrale vi ha fatte pure col nostro concorso, e che ora sono state presentate al Senato.

Ripeterò ciò che dissi stamane nel seno dell'Ufficio Centrale, cioè che fra coloro che non vogliono violentare le coscienze nè dal punto di vista di una credenza, nè per un concetto di miscredenza, e che si propongono unicamente di dare una sanzione religiosa, e la massima possibile, al giuramento, rispettando assolutamente il principio della libertà della coscienza, avendo essi per base gli stessi principî e mirando ad un medesimo scopo, è sempre possibile l'intendersi anche dopo lunga discussione la quale non può essere stata causata che da cose malintese.

Non ripeterò le cose molto opportunamente dette ora dall'onor. sig. Ministro Guardasigilli per spiegare il senso degli emendamenti dei quali si tratta. Soggiungerò soltanto che pare a me che la proposta attuale dell'Ufficio Centrale migliori assai il disegno di legge che ci pervenne dall'altro ramo del Parlamento, dal punto di vista di quel gran principio di libertà che fu l'unico scopo delle parole che ho avuto l'onore d'indirizzare al Senato.

Nel disegno di legge come esso ci pervenne, il testimone era invitato a pronunziare la parola *giuro*, senza alcuna spiegazione della esten-

sione che la legge intendeva di dare al vincolo religioso che ne è la conseguenza. Ho espresso l'opinione, e vi rimango, che la parola *giuro* ha in se medesima necessariamente l'espressione di un concetto religioso. Non dico che esprima una certa e determinata credenza; ma esprime che il testimone crede a qualche cosa di soprannaturale, e che la chiama in testimonia de' suoi detti.

Ora, vi può essere qualcuno che non si creda autorizzato dalle sue opinioni a pronunziare questa parola con questo concetto. La legge ovvierebbe, secondo la proposta attuale dell'Ufficio Centrale, anche a questa difficoltà, la quale riconosco che ancora rimaneva, dichiarando espressamente che essa chiede il vincolo religioso che nasce dalla parola *giuro* soltanto a coloro, che, nel fatto, sono credenti, e che per gli altri (non essendo possibile il fare altrimenti) essa mantiene soltanto le due altre sanzioni, che essa indica e specifica, cioè il vincolo morale e la sanzione penale.

Per questi motivi, l'emendamento proposto ora dall'Ufficio Centrale essendo pienamente conforme al concetto delle proposte fatte ieri dall'onorevole signor Ministro e dall'onorevole Senatore Vigliani che era stato meco concordato, e tutelando nel miglior modo la libertà della coscienza nell'atto che procura allo Stato la massima possibile sanzione religiosa al giuramento, dichiaro, che gli darò il mio voto favorevole con lietissimo animo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola porrò ai voti l'emendamento.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Nel supposto che il Senato accolga la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale, il progetto di legge tornerà all'altro ramo del Parlamento. Per questo io mi fo coraggio di richiamare l'attenzione dell'Ufficio Centrale sopra la parola che veggio riprodotta in più d'uno degli articoli che dovremo votare: prenderò sott'occhio l'articolo 299:

« Il giuramento sarà prestato dai testimoni o periti stando in piedi, alla presenza dei giudici, previa *seria* ammonizione che ad essi dal Presidente o dal pretore sarà fatta ecc. » Domando che sia tolta la parola *seria*; perchè un'ammonizione fatta da un magistrato nell'esercizio del suo ministero e nel santuario della

giustizia non può essere che seria. È una di quelle parole che alcune volte si aggiungono inavvedutamente, ma che possono dar luogo a molti inconvenienti nella interpretazione ed applicazione della legge. E in fatti, siccome nessuna parola, per regola di comune giurisprudenza, può essere oziosa nel testo di una legge, così potrebbe avvenire che un giovane pretore, per cagion d'esempio, credesse che la parola *seria* sia stata introdotta per rincarare la dose dell'ammonizione, e nell'ammonire eccedesse i limiti della serietà.

D'altronde chi dovrebbe poi giudicare se la ammonizione sia stata seria?

Io non avrei fatto quest'osservazione se si fosse trattato di rimandare all'altro ramo del Parlamento la legge per questa sola parola. Ma se il progetto di legge deve ritornare all'altra Camera, a me pare che sia da profittarsi dell'occasione per togliere una parola che veramente è impropria.

Senatore MAURI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale fa piena ragione al sentimento che ha ispirato all'onor. Senatore Borgatti la sua proposta, ma deve innanzi tutto fargli osservare che la parola *seria* è nel Codice....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore MAURI, *Relatore*....e che non pare sia il caso di togliere di mezzo questa parola, la quale venne ammessa senza difficoltà anche dall'altro ramo del Parlamento, col quale questo non deve mettersi in opposizione nè aver l'aria di far quistione o di parole o di concetti se non quando si tratti di qualche cosa di molta importanza; perciò io pregherei l'onor. Borgatti a ritirare la sua proposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi sia permesso di fare un'osservazione, che mi è suggerita dall'esperienza, all'onor. Senatore Borgatti, per giustificare il mantenimento nell'articolo della parola che già vedesi usata nel Codice.

Coloro i quali assistono abitualmente a' dibattimenti, specialmente in certe città dove si trattano 20 o 30 cause correzionali in un giorno e vedono con qual fretta e leggerezza si fanno giurare i testimoni, finiscono per deplorare

che quella disposizione del Codice non sia sempre osservata.

Bisogna vedere se ed in qual modo si fa l'ammonizione; ed accade sovente che un testimone il quale appartiene all'infima classe sociale, non comprende nulla dell'ammonizione, nulla della materia della deposizione, e giura come un automa. Ora, il legislatore ebbe un alto sentimento della gravità di questo atto, col quale non si adempie ad una pura formalità, prescrivendo che il testimone prima di giurare, sia richiamato *seriamente* dal giudice, a riflettere sull'atto che va a compiere, perchè è il solo mezzo per indurlo a sentire l'efficacia delle sanzioni che accompagnano il giuramento.

Quindi, a dire il vero, se non ci fosse questa parola nell'articolo si dovrebbe introdurla. Ora, il cancellarla quale effetto potrebbe produrre? Forse non si vuole che l'ammonizione sia *seria*? Si pensi che il contrapposto del *serio* sarebbe il *giocos*. Credo dunque che non sia conveniente cancellare dal testo una parola che non manca di pratica utilità.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Prima di tutto debbo dichiarare all'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale, al quale io mi onoro di professare tutta la stima ch'egli merita, che ove la parola in questione sia stata riprodotta dal testo dei nostri Codici, che in questo momento non ho sott'occhio, tanto meno si può temere che la mia proposta ferisca la suscettibilità di alcuno di noi.

Io ricorderò che i Codici di procedura non ebbero una vera discussione in Parlamento, e d'altra parte coll'attuale progetto di legge noi modifichiamo già alcune delle disposizioni contenute nei Codici di procedura, nè io credo che, levando la accennata parola, potrebbe avvenire quello che or ora accennava l'onor. Ministro Guardasigilli; e cioè che il significato dell'ammonizione potesse restare incerto ed indeterminato. Ripeto, che un'ammonizione fatta da un magistrato nel santuario della giustizia deve essere *seria* per se stessa; e una legge che ingiunga al magistrato di fare un'ammonizione *seria*, mi par che manchi perfino al più comune buon senso. Ma, come ho detto, qui si tratta di una di quelle parole che si introducono spesso nelle leggi, collo intendimento di meglio chiarire il significato di una disposizione, che in-

vece colla parola aggiunta si rende spesso oscuro ed incerto.

Citerò un esempio: avviene spesso quando si parla di libertà, che taluni, per significare meglio il concetto della libertà, fanno seguire o precedere la parola libertà dall'avverbio *troppa* o *poca*. Ma se la libertà è *troppa*, non è più libertà, ma licenza; se è *poca*, è servitù. E potrei citare altri esempi non pochi.

A me pare evidente che, togliendo la parola *seria*, il testo dell'articolo in discussione, e degli altri nei quali la parola stessa è riprodotta, non solo non resti alterato nel suo significato, ma riesca meglio precisato.

In ogni modo io non voglio recare ulteriore incomodo al Senato: ho fatto l'avvertenza: quando non soddisfi nè l'Ufficio Centrale, nè il Ministro, io non insisterò ulteriormente.

Senatore MAURI, Relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore MAURI, Relatore. Io vorrei cogliere quest'occasione per raccomandare all'onorevole signor Ministro che quando reputasse, come forse ne sarà il caso, di rivolgere alla magistratura apposite istruzioni circa l'eseguimento di questa legge, si compiacesse di toccare questo capo dell'ammonizione appunto perchè essa avesse quella serietà che deve di necessità avere, e che lo stesso onor. Ministro si è doluto che pur troppo qualche volta non abbia. Quanto alla parola, di cui l'onorevole Senatore Borgatti proporrebbe la soppressione, qualcheduno mi viene dicendo che nel Codice di procedura civile non c'era in addietro la parola *seria* aggiunta all'ammonizione, e che essa vi fu appunto introdotta per opera della Camera dei Deputati. In effetto, l'articolo 226 del Codice di procedura civile, che mi vien posto dinanzi dice: « Il presidente o il giudice delegato deve premettere una ammonizione che rammenti l'importanza e la santità dell'atto ecc. »

Ciò posto, non parmi necessario insistere su questo particolare; ma poichè mi sono permesso di fare all'onorevole Ministro l'anzidetta raccomandazione, soggiungerò d'essere nella fiducia ch'egli ne tenga conto in qualcheduna di quelle circolari che indirizza alla magistratura, piene di tanta dottrina, e dettate con tanta dignità e precisione di linguaggio, sicchè avvenga che l'ammonizione di cui si di-

scorre abbia davvero l'impronta della vera serietà.

Voci. Ai voti, ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Confesso la mia ripugnanza ad intervenire con circolari ed istruzioni nella interpretazione ed applicazione della legge, che è compito ed attribuzione de' tribunali.

Tuttavia, in materia cotanto grave giovando prevenire una meno esatta intelligenza della presente riforma, studierò se dopo la discussione, che ebbe luogo nei due rami del Parlamento, sia opportuno diramare ai magistrati un'apposita circolare; e se ciò mi sembrerà necessario, non dimenticherò certamente le raccomandazioni che mi vennero fatte dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Voci. Ai voti, ai voti.

PRESIDENTE. Non insistendo l'onor. Borgatti nella sua proposta, e nessun altro chiedendo la parola, metto ai voti l'articolo emendato come fu letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Viene ora l'art. 487 del Codice di procedura penale. Lo rileggo:

« Art. 487. Aperta l'udienza, il presidente interroga l'accusato sulle generalità; indi legge ai giurati la seguente formola di giuramento: Voi giurate di esaminare colla più scrupolosa attenzione le accuse fatte a N. N.; di non tradire i diritti dell'accusato, nè quelli della società che lo accusa; di non comunicare con chicchessia relativamente alle dette accuse sino dopo la vostra dichiarazione; di non dare ascolto nè all'odio, nè ad altro malvagio sentimento, nè al timore, nè all'affetto; di decidere solamente allo stato delle accuse e delle fatte difese, secondo la vostra coscienza ed il vostro intimo convincimento, coll'imparzialità e colla fermezza che si convengono ad un uomo probo e libero.

« Chiama quindi ad uno ad uno i giurati secondo l'ordine dell'estrazione loro; e ciascuno di essi, toccata colla destra la formola del giuramento, risponde: *lo giuro.* »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale presenta la seguente modificazione. Dopo le parole voi

*giurate*, propone si dica: *consapevoli della importanza morale del giuramento e del vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio ecc.*

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo così emendato.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 482 del Codice penale per l'esercito così concepito:

« Il giuramento, quando ne sia il caso, sarà prestato dal testimone stando in piedi, alla presenza dell'ufficiale d'istruzione, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sull'importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale propone un emendamento, dicendo dopo le parole: *sarà fatta sull'importanza*, queste altre: *morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio e sulla gravità, ecc.*

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti col proposto emendamento.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Art. 428 del Codice penale militare marittimo:

« Trattandosi di testimoni chiamati a deporre con giuramento, esso sarà prestato stando il testimone in piedi, alla presenza dell'istruttore, previa seria ammonizione che da quest'ultimo sarà fatta sulla importanza di tale atto e sulla gravità delle pene contro i testimoni falsi o reticenti. Se dovessero essere riesaminati, presteranno un nuovo giuramento. »

L'emendamento proposto a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo la parola: *importanza*, che leggesi alla quinta linea, queste altre: *« morale di tale atto, sul vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, ecc. »*

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 226 del Codice di procedura civile:

« Il giuramento si presta in persona dalla parte chiamata a giurare.

» Il presidente o il giudice delegato deve premettere una seria ammonizione che rammenti l'importanza dell'atto e l'obbligo di dichiarare la verità.

» La parte comincia a prestare il giuramento pronunziando la parola *giuro*, e continua leggendo o ripetendo a voce chiara le parole della formola in cui giura. »

L'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo la parola: *importanza*, che leggesi alla terza riga del primo capoverso, le seguenti: « *morale dell'atto, il vincolo religioso che i credenti con esso contraggono dinanzi a Dio, ecc.* »

È posto in discussione quest'articolo.

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti come fu emendato.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

*Art. 242 del Codice di procedura civile:*

« Il testimone, prima di essere esaminato, deve prestare il giuramento, a norma dell'Art. 226, di dire tutta la verità, null'altro che la verità.

» Il testimone, prestato il giuramento, e prima di deporre deve dichiarare:

1. Il suo nome, cognome, la sua condizione, età e residenza;

2. Se sia parente o affine di una delle parti, e in quale grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3. Se abbia interesse nella causa.

L'emendamento proposto a questo articolo consiste nell'aggiungere dopo le parole: *nulla altro che la verità*, le seguenti: *nell'ammonizione si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile.*

È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti col proposto emendamento.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo il primo comma dell'articolo che, ripeto, è il corollario di tutte le votazioni fin qui fatte.

Articolo unico.

Sono abrogati gli articoli:

299, 487 e 730 del Codice di procedura penale:

382 del Codice penale per l'esercito;

428 del Codice penale militare marittimo;

226 e 242 del Codice di procedura civile;

e sono sostituiti ai medesimi gli articoli seguenti, ecc.

Essendo la legge composta d'un solo articolo, a termini del Regolamento si passa direttamente alla votazione a squittinio segreto.

Si procede all'appello nominale.

(Il Senatore, Segretario, Di Fiano fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte a comodo de' signori Senatori che sopravverranno.

Approvazione di due progetti di legge.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, proporrei al Senato di mettere in discussione il progetto di legge: *Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.*

Prego i membri della Commissione permanente di Finanza a prendere i loro posti.

Si darà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, rileggerò l'articolo unico per metterlo ai voti.

Articolo unico.

Sono convalidati i quattro Decreti Reali indicati nell'annessa tabella coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal *fondo per le spese impreviste*, stanziato al capitolo 180 dello stato di prima previsione 1876 per la spesa delle Finanze.

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 GIUGNO 1876

Decreto reale d' autorizzazione			MINISTERO	Capitoli
Num.	DATA	Somma prelevata		
2924	6 febbraio 1876	23,000 »	Grazia, giustizia e culti . . . . .	24 bis
2961	20 detto	100.000 »	Marina. . . . .	43
2966	25 detto	20,000 »	Affari esteri . . . . .	17 bis
2968	2 marzo 1876	21,749 32	Agricoltura, industria e commercio .	55
	Totale . . . .	164,749 32		

PRESIDENTE. Questo progetto constando di un solo articolo sarà votato a squittinio segreto.

Proporrei ora al Senato che fosse posto in discussione il progetto di legge: Convenzione fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del porto di Palermo.

Si darà lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA ne dà lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, si passa alla lettura degli articoli.

Rileggo l'art. 1. che è così concepito:

« Art. 1. È approvata la convenzione conclusa in Roma il 6 marzo 1876 tra il Governo del Re ed il Municipio di Palermo per l'estirpamento di una parte della secca esistente in quel porto, mediante la spesa di un milione centosettantaseimila lire. »

Chiedo al Senato se vuole che sia letta per intero la Convenzione annessa al progetto.

Voci. No, no!

PRESIDENTE. Allora è aperta la discussione sopra questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. In conformità dei termini fissati nella suddetta convenzione per l'esecuzione dell'opera, verrà annualmente dal 1881 al 1883 inclusi, stanziata in apposito capitolo del bilancio dei Lavori Pubblici, sotto la denominazione: *Estirpamento di una parte della secca*

*esistente nel porto di Palermo*, la somma di L. 313,600 per rimborsare al Municipio la quota di spesa a carico dello Stato. »

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto di questi due progetti di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Mauri fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione è il seguente:

Modificazione di articoli dei Codici relativi ai giuramento:

Votanti . . . . .	117
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	41
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Convalidazione di Decreti Reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	96
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva.)

Convenzione conclusa fra il Governo ed il Municipio di Palermo pel taglio di parte della roccia subacquea che costituisce la secca centrale del Porto di Palermo.

Votanti . . . . .	100
Favorevoli . . . . .	94
Contrari . . . . .	6

(Il Senato approva.)

Domani si terrà seduta alle ore 3 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 4 e 3/4).